



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare

RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex art.* 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 292/2025

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. **69750/C** del
registro di Segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 20
dicembre 2024.

Ad istanza di

C. G. (C.F. OMISSIS) nato OMISSIS, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Fernando Rizzo (C.F. RZZFNN65H19F158A) e Andrea

Vadalà (C.F. VDLNDR77H23F158D) ed elettivamente
domiciliato presso il loro domicilio digitale (PEC:
avvocativadalaerizzo@pec.giuffre.it e

avvocativadalaerizzo@pec.giuffre.it) per l'avv. Vadalà, giusta procura
alle liti rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto al
ricorso.

CONTRO

1. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del
legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso nel presente
giudizio dall'avv. Tiziana Giovanna Norrito (PEC:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), dall'avv. Francesco

Gramuglia (PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e

dall'avv. Francesco Velardi (PEC:

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente

domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto, sita in

Palermo nella Via Maggiore Toselli n. 5.

2. Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di

Palermo (C.F. e P.I. 05841790826), in persona del legale

rappresentante *p.t.*, con sede in via del Vespro n. 129 in Palermo,

rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Maria Carini (C.F.:

CRNFNC76R59G273V; PEC: francescamariacarini@mypec.eu),

dirigente avvocato della medesima AOUP, iscritta nell'elenco speciale

degli avvocati dipendenti EE.PP. del Foro di Palermo.

3. Università degli Studi di Palermo (C.F. 80023730825 - Partita IVA

00605880822), in persona del rappresentante legale prof. Massimo

Midiri (C.F. MDRMSM62C30G273M), nato a Palermo il 30/03/1962,

nella qualità di Rettore *p.t.* domiciliato per la carica presso i locali del

Rettorato siti in Palermo in Piazza Marina n. 61 Palazzo Chiaromonte

- Steri, rappresentata e difesa come da procura rilasciata su foglio

separato alla memoria di costituzione, dall'avv. Paolo Ducato (C.F.

DCTPLA75M13G273L) e dall'avv. Francesca Paola Di Gregoli (C.F.

DGRFNC72P51G273W) dipendenti dell'Università degli Studi di

Palermo, i quali hanno dichiarato di volere ricevere le comunicazioni

inerenti il presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC:

paolo.ducato@cert.unipa.it; francescapaola.digregoli@cert.unipa.it.

Visti gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 9 ottobre 2025, l'avv. Andrea Vadalà per parte ricorrente, l'avv. Francesco Velardi per l'INPS, l'avv. Francesca Maria Carini per l'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo e l'avv. Francesca Paola Di Gregoli per l'Università degli studi di Palermo.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio il sig. C. agiva avverso il provvedimento prot. n. OMISSIS con cui l'Ente previdenziale aveva trasmesso l'atto n. OMISSIS di conferimento della pensione liquidata con il sistema misto nella inferiore misura annua lorda di € 27.184,18 e al fine di ottenere l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico calibrato sulla corretta retribuzione di dirigente amministrativo I livello *ex art. 31 del DPR n. 761/1979*, con il pagamento delle relative differenze pensionistiche a decorrere dal 31.12.2010, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

I.a. A tal riguardo il ricorrente rappresentava di essere stato dipendente dell'Università degli studi di Palermo, in servizio presso l'A.O.U. Policlinico "P. Giaccone" di Palermo, erroneamente equiparato *ex art. 31 del DPR n. 761/79* alla categoria sanitaria DS e collocato in quiescenza dal 31.12.2010, iscrizione n. OMISSIS.

Lo stesso evidenziava che per tale errata equiparazione aveva adito il Tribunale di Palermo, per ottenere il diritto alla corretta equiparazione economica *ex art. 31 del d.P.R. n. 761/79* al superiore profilo di dirigente amministrativo I livello, evidenziando che tale

indennità equiparativa *ex art.* 31 del d.P.R. n. 761/79 era stata

dichiarata utile ai fini previdenziali e assistenziali dalla Corte

costituzionale con la sentenza n. 126 del 24.06.1981

L'istante rappresentava che con sentenza n. 1119/2022 passata in

giudicato, la Corte d'Appello di Palermo riconosceva il diritto del

dipendente a essere equiparato economicamente *ex art.* 31 del d.P.R.

n. 761/79 a dirigente amministrativo I livello del settore sanitario

senza determinazione del *quantum debeatur* mentre con sentenza n.

4240/2023 passata in giudicato, il Tribunale di Palermo, sez. lavoro,

condannava le amministrazioni resistenti al versamento delle

differenze retributive pari a € 12.142,84 *ex art.* 31 del d.P.R. n. 761/79

e a titolo di trattamento fondamentale (stipendio tabellare) previsto

per il suddetto profilo dirigenziale e per il periodo 2009 - 2010.

L'istante rilevava che con delibera n. 229 del 29.02.2024 l'A.O.U. dava

esecuzione alla suddetta sentenza, pagandone l'importo lì

determinato, nella busta paga di marzo 2024.

La difesa del ricorrente evidenziava che successivamente alla

suddetta sentenza, veniva inviata diffida il 19.02.2024 alle

Amministrazioni e all'Istituto resistenti, in ragione delle rispettive

competenze, al fine di provvedere a ogni adempimento (trasmissione

certificazione di retribuzione aggiornata, PL1, PL2, PA04, scheda

ultimo miglio e ogni altro atto comunque denominato), necessario a

mettere in condizioni l'Istituto previdenziale a eseguire quanto di sua

competenza.

Il ricorrente lamentava che, nonostante la migliore posizione

economica acquisita (ovvero dirigente amministrativo I livello), il trattamento previdenziale passato e presente erogato non teneva in debito conto di tale mutata condizione protratta sino alla quiescenza, ciò malgrado l'erogazione delle differenze retributive e la maturazione dei relativi ed aggiuntivi contributi previdenziali ed assistenziali, in virtù dei titoli sopra indicati.

Con l'atto contestato l'INPS provvedeva al conferimento di pensione con la quantificazione di un importo annuale lordo pari ad € 27.184,18 di cui € 15.370,94 quale prima quota pensione ed € 11.813,24 quale seconda quota pensione.

Il sig. C. lamentava che l'INPS avrebbe errato nel determinare il trattamento pensionistico spettante in quanto aveva preso a riferimento uno stipendio errato perché parametrato alla retribuzione del DS piuttosto che a quella del dirigente *ex art. 31 DPR 761/1979*.

Il ricorrente evidenziava che il ricorso in via amministrativa inoltrato telematicamente all'INPS prot. n. 2540271 del 14.03.2024 era rimasto senza riscontro positivo e l'opportunità di acquisire anche dall'Università degli Studi di Palermo e dall'AOU "P. Giaccone" di Palermo l'elaborazione e la produzione in giudizio della scheda cd "ultimo miglio", del Mod. 51 ed ogni altro documento, comunque denominato, contenente i dati aggiornati agli arretrati versati per i titoli giudiziari menzionati ed idoneo alla riliquidazione della pensione sul corretto parametro del dirigente sanitario *ex art. 31 DPR n. 761/1979*.

I.b. Parte ricorrente, quindi, adiva questa Corte deducendo che l'INPS aveva preso quale base di riferimento per il calcolo di tutte le quote pensionistiche la retribuzione errata della categoria DS e non quella di dirigente amministrativo *ex art. 31 DPR n. 761/1979* riconosciuta con le suddette sentenze passate in giudicato.

A tal proposito venivano richiamate le indicazioni di prassi dell'INPS e la giurisprudenza di questa Corte, che avevano predicato la computabilità dell'indennità *ex art. 31 DPR n. 761/1979* in tutte le componenti relative al calcolo del trattamento pensionistico, invocando il diritto di ritenere utile, per la determinazione di tutte le quote pensionistiche, la retribuzione del dirigente amministrativo riconosciuta nelle predette sentenze citate.

Il ricorrente, quindi, formulava le seguenti conclusioni:

1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico calibrato sul trattamento economico *ex art. 31 del d.P.R. n. 761/79* del dirigente amministrativo I livello del ruolo sanitario, alla luce degli arretrati versati per i titoli giudiziali indicati in premessa, previa disapplicazione e/o annullamento di ogni atto contrario, nella misura annua pari ad € 38.000,00 oltre 13^o mensilità o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa anche attraverso CTU richiesta al punto sub 5 nonché attraverso l'aggiornamento degli atti amministrativi (scheda ultimo miglio, mod. 51 etc.) da parte del datore di lavoro.

2) Per l'effetto condannare l'INPS resistente alla corresponsione della pensione come sopra riliquidata oltre al pagamento della differenza

tra le precedenti rate non adeguate e quanto dovuto per il trattamento spettante sulla retribuzione *ex art.* 31 del d.P.R. n. 761/79 del dirigente amministrativo I livello del ruolo sanitario, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge.

3) Ordinare e/o condannare l'Università degli Studi di Palermo e l'AOU "P. Giaccone" di Palermo, in persona dei rispettivi rappresentanti legali *p.t.*, all'elaborazione e la produzione in giudizio della certificazione della posizione economica del ricorrente, della scheda cd "ultimo miglio", Mod. 51, od ogni altro documento, comunque denominato, contenente i dati aggiornati agli arretrati versati per i titoli giudiziari menzionati utile e funzionale alla riliquidazione della pensione sul corretto parametro del dirigente amministrativo *ex art.* 31 dPR n. 761/79.

4) In via subordinata, ove dovesse emergere che le Amministrazioni, non abbiano posto in essere tutti gli adempimenti necessari all'accoglimento della domanda principale, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento in forma specifica *ex art.* 13 della L. n. 1338/1962, o a qualsivoglia altro titolo, con la condanna delle stesse alla costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari alla quota di pensione nella misura indicata al punto 1 delle conclusioni calibrata sull'intero trattamento fondamentale del dirigente amministrativo del ruolo sanitario, ovvero al risarcimento per danni per omessa o incompleta contribuzione con la condanna al pagamento anche delle differenze dovute e debende dal ricorrente dal collocamento in quiescenza al di del diritto, e pari agli stessi

arretrati e differenze mensili indicate al 9 superiore punto 1 delle conclusioni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.

5) Ove occorra, disporre C.T.U. contabile per l'accertamento del corretto trattamento pensionistico, calibrato sulla corretta retribuzione percepita ex art. 31 del d.P.R. n. 761/7 quale dirigente amministrativo del ruolo sanitario sulla base delle sentenze n. 1119/2022 e n. 4240/2023, e la quantificazione delle differenze tra quanto percepito e quanto dovuto.

5) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

II. Con decreto del 7 gennaio 2025 veniva fissata l'udienza di discussione per il 9 maggio 2025.

In data 8 gennaio 2025 parte ricorrente depositava la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

III. In data 7 aprile 2025 si costituiva in giudizio l'AOUP di Palermo rappresentando che, al fine di dare esecuzione tempestiva alle sentenze giuslavoristiche oggetto di causa, con la deliberazione n. 229 del 29/02/2024 aveva disposto il pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze retributive e di interessi legali e la quantificazione dei relativi contributi previdenziali denunciati con la DMA trasmessa in data 06/06/2024 relativa al periodo di denuncia marzo 2024, avente quale numero Identificativo l'OMISSIS per un totale imponibile contributivo di euro 12.635,03 e pagati con Mod. F24 del 16/04/2024.

L'Azienda aggiungeva che, ricevuto il ricorso introduttivo del

presente procedimento, aveva affrontato la questione unitamente alle altre Amministrazioni convenute ed in data 18/02/2025 aveva fornito gli elementi richiesti ai fini della riliquidazione ed adeguamento contributivo e del TFS.

La memoria concludeva chiedendo di disporre la compensazione delle spese di lite a proprio favore, posto che, essendo consapevole dell'obbligatorietà del computo delle prefate somme ai fini contributivi e previdenziali, l'Amministrazione aveva posto in essere tempestivamente i propri adempimenti, provvedendo ai conteggi e ai pagamenti di propria competenza.

IV. In data 28 aprile 2025 si costituiva in giudizio l'INPS e, dopo avere ripercorso i fatti di causa, rappresentava quanto segue.

In primo luogo, sull'adempimento da parte delle Amministrazioni coinvolte, la difesa rappresentava che, a seguito della corresponsione del differenziale retributivo rispetto alla qualifica dirigenziale, sorgeva per l'Amministrazione datoriale l'obbligo di regolarizzazione contributiva, che per il sig. C., tenuto conto della lontana data del pensionamento, richiede ancora l'invio del modello PA04 e non l'aggiornamento dell'ultimo miglio. In considerazione della particolare tipologia del servizio svolto -dipendente Stato in servizio presso AOU da equiparare a EELL sotto il profilo previdenziale, è avvenuto che il Policlinico "P. Giaccone" deve inviare all'Università i dati retributivi aggiornati con la corresponsione della retribuzione differenziale -e ciò per il sig. C. solo per gli ultimi due anni di servizio- e l'Università deve inviare il modello PA04 per la

riliquidazione del trattamento pensionistico, cosa che ancora non era avvenuta, per cui l'Istituto non poteva riliquidare per mancanza dei dati retributivi di riferimento.

In secondo luogo, era eccepita l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 153 lett. B) del c.g.c. non essendo stata inviata una efficace e utile diffida, in quanto l'atto del 19 febbraio 2024 inviato a INPS (nonché alle altre Amministrazioni coinvolte) chiedeva, per ben 30 dipendenti, la riliquidazione di TFS e pensione, in assenza non solo della regolarizzazione previdenziale, ma anche dello stesso pagamento delle differenze retributive. Inoltre, con ricorso amministrativo del marzo 2024 intestato ad un comitato competente era stata chiesta la riliquidazione del trattamento pensionistico, sulla base di una sentenza resa fra altre parti, e senza regolarizzazione della posizione dell'odierno ricorrente (né retributiva e né contributiva). Secondo l'Istituto il ricorrente avrebbe dovuto inviare una domanda di riliquidazione, dopo essersi accertato che la posizione contributiva e l'aggiornamento retributivo, erano stati aggiornati: solo in questo modo si poteva considerare efficacemente posta la domanda, e attuale l'obbligo dell'Istituto previdenziale di procedere.

In terzo luogo, era dedotta l'erroneità del calcolo dell'importo in riliquidazione visto che il ricorrente faceva riferimento al differenziale retributivo calcolato in sede ordinaria mentre tale importo doveva essere valorizzato secondo le norme di legge e segnatamente secondo quanto dispone l'art. 43 DPR 1092/1973 cui

fanno riferimento le numerose sentenze contabili dettagliatamente indicate dal ricorrente. Sul punto si evidenziava che, al momento della redazione del ricorso, i dati dell'ultimo miglio non erano neanche stati inviati a INPS, di modo che il calcolo del ricorrente non era attuale e non faceva riferimento a dati concreti, non essendo al momento del deposito del ricorso, ancora neanche iniziato il procedimento di riliquidazione. Per questo motivo, l'INPS si opponeva anche alla richiesta CTU, in mancanza di una contestazione efficace della riliquidazione operata da INPS.

In quarto luogo, l'Istituto evidenziava che, secondo quanto stabilito dall'art. 2 della legge n. 241 /1990 e s.m.i., il provvedimento di riliquidazione doveva essere emesso ai sensi del regolamento adottato con deliberazione INPS n. 111 del 2020 nei termini di 85 giorni dalla data di ricezione della domanda completa ovvero dalla data di decorrenza del diritto se successiva che, nel caso di specie, coincideva con l'invio dei dati dell'ultimo miglio da parte dell'Università per cui esso per l'Istituto non era ancora trascorso.

In quinto luogo, si contestava la debenza degli interessi, in quanto i ricorrenti hanno già ricevuto gli interessi sulle differenze retributive, ciò che ha esaurito il diritto agli accessori per la mancata disponibilità delle somme; si aggiungeva che -ove dovuti- la decorrenza degli interessi legali (in cumulo con la rivalutazione monetaria nei termini di legge) non può essere ricondotta alla cessazione dal servizio, ma, al più, al momento del passaggio in giudicato della sentenza che, per ciascun ricorrente, ha riconosciuto il diritto all'inquadramento come

primo dirigente sanitario non medico, con conseguente diritto alla corresponsione delle differenze retributive, perché solo da quel momento il diritto è sorto e poteva essere esercitato. In ogni caso, l'Istituto rappresentava che riliquiderà il trattamento pensionistico nei termini di legge, di modo che l'eventuale pagamento degli interessi sugli arretrati deve essere sopportato dalle Amministrazioni datoriali, che hanno inviato i dati per la riliquidazione, e non dall'INPS, nei cui confronti non è neanche decorso il termine per riliquidare. In definitiva sul punto l'Istituto deduceva che la domanda relativa agli interessi legali (in cumulo con la rivalutazione monetaria nei limiti di legge) ove fondata, non doveva essere accolta nei confronti di INPS, che deve ritenersi per legge manlevato rispetto a questo obbligo dalle Amministrazioni datoriali, pure convenute.

Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- ritenere e dichiarare il ricorso inammissibile nei confronti di INPS per mancanza della domanda di riliquidazione;
- ritenere e dichiarare che per la riliquidazione, in mancanza dell'invio del mod. PA04, non sono iniziati a decorrere i termini per la conclusione del procedimento;
- ritenere e dichiarare che la domanda di pagamento degli interessi legali sugli arretrati della riliquidazione pensionistica, sia infondata nei termini formulati da parte ricorrente, e comunque, in ogni caso, che non possa essere accolta nei confronti di INPS per il quale non è ancora iniziato a decorrere il termine per riliquidare, ma che debba essere sopportata dalle Amministrazioni datoriali, anche in via di

manleva, e per l'effetto se ne chiede la condanna al pagamento.

- con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio alla luce della domanda.

- in via subordinata, alla prima udienza, si chiede un rinvio al fine di consentire la regolarizzazione amministrativa, da parte dell'Università, della posizione previdenziale dell'odierno ricorrente, e consentire a INPS di riliquidare nei termini di legge.

V. In data 28 aprile 2025 si costituiva in giudizio l'Università degli Studi di Palermo.

In via preliminare l'Amministrazione contestava ogni addebito ed ogni forma di corresponsabilità dell'Ateneo in ordine all'eventuale mancato adeguamento della posizione previdenziale del ricorrente in ragione delle indennità di equiparazione ospedaliera *ex art. 31 co. 2 DPR 761/1979, in primis* poiché tale eventuale nocumento deriverebbe esclusivamente dall'inerzia dell'Azienda Ospedaliera in ordine alla mancata comunicazione, sia all'Università che direttamente all'INPS, degli aggiornamenti stipendiali relativi alle suddette differenze stipendiali, stante la competenza contabile esclusiva dell'AOUP. A tal proposito si chiariva che il ricorrente, pur dipendendo giuridicamente dall'Università degli Studi, era stato "utilizzato" *ex art. 8 comma 5 D.lgs. 517/99 e norme correlate*, dall'AOUP di Palermo "Paolo Giaccone" ed era stata legato a quest'ultima da un rapporto di servizio di tipo esclusivo e si evidenziava che l'indennità *ex art. 31 co. 1 del DPR n. 761/79* risultava finanziata esclusivamente con fondi regionali ed erogata per il tramite del bilancio dell'Azienda

Ospedaliera. Venivano richiamati i protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università e la regolazione dei rapporti tra quest'ultime e il SSR, ai sensi dell'art 1 del Dlgs n. 517/1999, in merito al trattamento economico del personale operante presso l'azienda ospedaliera i cui passaggi amministrativo-contabili erano riassunti nel modo seguente:

- la Regione risulta tenuta a versare le somme necessarie al pagamento delle indennità direttamente nelle casse dell'Azienda.
- l'Azienda provvede alla regolarizzazione dello *status* giuridico dei lavoratori ed al successivo pagamento delle indennità perequative.
- l'Università si limita a garantire il versamento del trattamento economico tabellare del proprio lavoratore assegnato in servizio presso l'Azienda.

A conferma dell'estraneità dell'Ateneo relativamente al calcolo e alla concreta corresponsione dell'indennità controversa, si evidenziava che l'Amministrazione con le note prot. n. 34674 del 05/03/2024, prot.n. 118020 del 12/11/2024, prot.n. 187450 del 12/11/2024 e prot. 12388 del 27/01/2025, proprio in ragione delle diffide pervenute, si era fatta parte attiva nel richiedere all'Azienda Ospedaliera gli aggiornamenti stipendiali relativi all'indennità *ex art. 31* del DPR 761/79 proprio al fine di effettuare l'elaborazione dell'ultimo miglio e le relative comunicazioni all'Istituto previdenziale.

La difesa della resistente rilevava che, all'esito dell'ultima nota di sollecito dell'Ateneo (prot. 12388 del 27/01/2025) anche l'AOUP si era fatta parte attiva nel comunicare, con la nota prot. 20017 del

06/02/2025, i dati riguardanti il ricorrente e quella degli altri soggetti

in analogia posizione. A questa prima comunicazione aveva fatto

seguito la nota prot. 26048 del 17/02/2025 dell'Ateneo contenente

una richiesta di integrazione e specifica dei dati già comunicati

dall'Azienda. Con successiva prot. n. 27332 del 19/02/2025

quest'ultima ha provveduto a comunicare le integrazioni richieste.

L'Amministrazione universitaria, infine, con successiva nota, prot.

69095 del 28/04/2025, aveva comunicato all'INPS di avere

provveduto ad inserire i dati ultimo miglio ai fini della riliquidazione

della pensione e TFS relativamente alla posizione del ricorrente.

Secondo l'Ateneo tale liquidazione doveva ritenersi pienamente

soddisfatta delle richieste avanzate dal ricorrente, posto che gli

importi inseriti dall'Amministrazione universitaria per la

predisposizione dell'ultimo miglio, relativi all'indennità *ex art. 31* del

DPR 761/1979, sono quelli comunicati dall'AOUP con la nota prot.

27332 del 19/02/2025.

L'Amministrazione concludeva di essere del tutto estranea al calcolo

dei suddetti importi che si aggiungono al tabellare universitario, in

ogni caso si opponeva agli eventuali calcoli effettuati dal ricorrente

ove difforni da quelli comunicati dall'AOUP e alla richiesta dei

mezzi istruttori formulata dal ricorrente relativamente alla nomina di

un CTU.

Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- dichiarare cessata la materia del contendere all'esito spontanea ed

intervenuta comunicazione delle riliquidazioni del trattamento

pensionistico dell'interessato effettuate dalla convenuta Università

sulla base dei dati comunicati dall'AOUP;

- in subordine, dichiarare indenne da ogni responsabilità

l'Amministrazione universitaria che risulta avere pienamente

adempiuto a quanto di competenza

- con compensazione delle spese del presente giudizio nei confronti

del ricorrente e delle altre Amministrazioni convenute.

VI. All'esito dell'udienza del 9 maggio 2025 con ordinanza a verbale

veniva fissata l'udienza del 9 ottobre 2025 al fine di verificare

l'integrale soddisfazione della domanda del ricorrente, onerando

l'INPS di trasmettere tempestivamente la determina di riliquidazione,

il foglio di calcolo e il lotto di lavorazione.

VII. In data 24 settembre 2025 l'Università di Palermo depositava

memoria autorizzata evidenziando che il riconoscimento delle

differenze stipendiali da cui è derivata la richiesta di liquidazione del

trattamento pensionistico, è intervenuto in sede giudiziale ed ha

riguardato esclusivamente la componente ospedaliera dello

stipendio.

In primo luogo, l'Amministrazione deduceva sull'infondatezza della

pretesa risarcitoria in relazione agli interessi legali sui contributi in

quanto l'indennità "De Maria", oggetto della decisione del Giudice

del Lavoro e dalla quale si è generato l'obbligo di riliquidazione

pensionistico, era stata riconosciuta solo in sede giudiziale, sicché

nessun obbligo contributivo poteva ritenersi esigibile anteriormente

alla definizione del contenzioso. La difesa sottolineava che

l'Università con il proprio contegno non aveva dato causa ad alcuna pretesa connessa alla corresponsione di ulteriori importi a titolo di rivalutazione e interessi, atteso che non era titolare di alcuna competenza per il calcolo degli importi di natura squisitamente ospedaliera e aveva tempestivamente provveduto alle comunicazioni sulla base dei calcoli elaborati e trasmessi dall'Azienda con le note prot. 12388 del 27/01/2025, prot. n. 20017 del 06/02/2025 e prot. n. 26048 del 17/02/2025. Sul punto concludeva che non sussisteva alcuna mora imputabile all'Amministrazione in ordine all'adempimento degli obblighi previdenziali né era ravvisabile un danno patrimoniale quantificabile in interessi legali sui contributi non versati prima della sentenza.

In secondo luogo, l'Amministrazione deduceva che la riliquidazione della pensione era avvenuta in stretta esecuzione della sentenza di accoglimento, che ha innovato la posizione giuridica del dipendente solo *ex post* per cui la contribuzione previdenziale relativa all'indennità "De Maria" non poteva essere versata prima della stabilizzazione giuridica del relativo diritto, cosa che escludeva la sussistenza di un ritardo doloso o colposo imputabile all'Amministrazione universitaria o una sua condotta omissiva, negligente o antiggiuridica tale da giustificare l'azione contabile per asserito danno da interessi.

VIII. In data 25 settembre 2025 l'AOUP "Paolo Giaccone" depositava note autorizzate deducendo che non potesse gravare sulla stessa l'accoglimento della richiesta di parte ricorrente di avere corrisposti

anche gli interessi e la rivalutazione monetaria sugli arretrati dei ratei rivalutati avendo correttamente eseguito quanto statuito dal giudice ordinario in termini di pagamento delle differenze retributive, interessi legali maturati dal 01/07/2020 fino alla data del soddisfo e dell'intero carico contributivo scaturente dalla sentenza, ivi inclusa la quota contributiva a carico del lavoratore e avendo già ricevuto diversi avvisi di addebito da parte dell'INPS, per importi considerevoli, in quanto l'Ente previdenziale configura il pagamento dei contributi oggetto dell'odierno contendere effettuato nel 2024, ma correttamente imputato ad anni precedenti, come un omesso versamento degli oneri contributivi dovuti n.q. di datore di lavoro dei ricorrenti.

La difesa deduceva che non era possibile addebitare all'Azienda di aver non aver voluto riconoscere bonariamente il diritto rivendicato dai lavoratori, posto che le pretese di questi ultimi non si limitavano al riconoscimento dell'indennità De Maria nei termini poi liquidati, ma si estendevano fino alla pretesa ad aver attribuito un incarico dirigenziale, con conseguente liquidazione della relativa retribuzione di posizione e dell'indennità variabile.

L'Amministrazione concludeva chiedendo la compensazione delle spese di lite a proprio favore, posto che, essendo consapevole dell'obbligatorietà del computo delle prefate somme ai fini contributivi e previdenziali, aveva adempiuto tempestivamente ai propri adempimenti, provvedendo ai conteggi e ai pagamenti di propria competenza.

IX. In data 29 settembre 2025 l'INPS depositava note autorizzate richiamando la memoria di costituzione e rilevando che l'annunciata riliquidazione della pensione del ricorrente non era avvenuta in quanto i dati di ultimo miglio non era stato correttamente inseriti dall'Università con conseguente richiesta di un ulteriore rinvio per potere adempiere.

Riguardo alla questione alla questione degli accessori l'Istituto avversava le difese delle Amministrazioni esistenti evidenziando che ove fosse stato ritenuto che i ratei riliquidati dovevano essere corrisposti con accessori ciò dipenderebbe dal fatto che le indennità controverse non sono state corrisposte *ab initio* per cui gli interessi sul ritardato pagamento dovevano essere posti a carico dell'amministrazione che aveva dato luogo a tale ritardo applicando in via analogica l'art. 8, co. 2 del DPR 538/1986 in quanto pur sempre azione di restituzione di somme indebitamente corrisposte da far valere nei confronti dell'Amministrazione datoriale nel caso di errore di quest'ultima.

X. In data 29 settembre 2025 il ricorrente depositava note autorizzate rilevando che l'INPS non aveva ottemperato all'ordinanza a verbale e chiedendo che la causa venga assunta in decisione con il diritto alla riliquidazione della pensione sulla scorta del nuovo PA04 elaborato e depositato dalle Amministrazioni in corso di causa e trasmesso all'INPS in data 28.04.2025, di cui era ribadita la correttezza dei relativi dati retributivi.

Lo stesso insisteva nel pagamento degli interessi legali e rivalutazione

monetaria nei limiti di legge, richiamando recente giurisprudenza di questa Sezione e in via subordinata sulla domanda risarcitoria formulata nel ricorso.

XI. All'udienza del 9 ottobre 2025 le parti si riportavano agli atti e insistevano nelle relative conclusioni.

Ultimata la discussione, la causa era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del giudizio è il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento dal 31.12.2010 con il computo delle differenze retributive già riconosciute in sede giuslavoristica con le sentenze della Corte di Appello Palermo e del Tribunale di Palermo (rispettivamente n. 1119/2022 e n. 4240/2023) che hanno condannato le due *ex* Amministrazioni datoriali (Università di Palermo e AOUP "P. Giaccone" di Palermo) al pagamento, per il periodo 2009-2010 delle differenze retributive dovute ai sensi dell'art. 31 dPR n. 761/1979 avendo riconosciuto l'equiparazione economica dello stipendio del sig. C. al trattamento fondamentale del dirigente sanitario non medico.

2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione dell'INPS di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 153, co. 1, lett. b) del c.g.c. in quanto secondo la prospettazione dell'Istituto il ricorso amministrativo individuale presentato all'INPS dal ricorrente in data 14.03.2024 e la domanda collettiva amministrativa presentata da diversi istanti fra cui l'odierno ricorrente in data 19.02.2024 nei

confronti di tutte le Amministrazioni resistenti non potrebbero essere qualificati quale previa domanda amministrativa nei confronti dell'INPS, visto che quest'ultimo, in assenza della regolarizzazione della posizione contributiva da parte delle due Amministrazioni datoriale, non poteva riliquidare il trattamento del sig. C..

La prospettazione dell'Istituto non è fondata in quanto nei procedimenti complessi di liquidazione/riliquidazione della pensione in cui sono coinvolte diverse Amministrazioni l'interessato non ha l'obbligo di presentare una specifica domanda amministrativa per ogni singolo segmento procedimentale di competenza di ciascuna delle amministrazioni coinvolte, ben potendo presentare un'unica istanza indirizzata contestualmente a tutte le amministrazioni coinvolte le quali la istruiranno applicando il principio di matrice costituzionale della leale collaborazione.

3. Passando al merito, rispetto alla domanda di riliquidazione della pensione del ricorrente con applicazione delle richiamate sentenze giuslavoristiche passate in giudicato che hanno riconosciuto e quantificato il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive dovute ai sensi dell'art. 31 dPR n. 761/1979, si osserva che dagli atti del giudizio emerge in modo non controverso che tali sentenze giuslavoristiche sono state portate ad esecuzione per cui al ricorrente sono stati pagati gli importi riconosciuti dal Tribunale di Palermo oltre interessi e rivalutazione nel cedolino stipendiale del mese di marzo 2024.

Inoltre, nei mesi di aprile e giugno 2024 è stata regolarizzata dalle due

Amministrazioni datoriali la posizione contributiva del ricorrente in conseguenza del riconoscimento e del pagamento di tali differenze retributive con versamento dei relativi contributi previdenziali ed elaborazione da parte dell'Università degli Studi di Palermo del nuovo modello aggiornato PA04 trasmesso da quest'ultima in data 28 aprile 2025 alla Direzione provinciale di Palermo dell'INPS ai fini della riliquidazione della pensione del ricorrente (cfr. "nota prot. 69095 del 28.04.2025" allegata alla memoria di costituzione di UNIPA); i dati contenuti in quest'ultimo modello sono stati riconosciuti corretti dalla difesa attorea.

Dagli atti di causa emerge che al momento della presente decisione il trattamento pensionistico in godimento del ricorrente decorrente dal 31/12/2010 non è stato riliquidato dall'INPS in modo da tenere conto di tutte le decisioni del giudice ordinario che hanno riconosciuto in modo definitivo allo stesso il diritto all'indennità De Maria con equiparazione economica al trattamento fondamentale del dirigente sanitario non medico per il periodo 2009-2010. Infatti, come da comunicazione allegata dall'INPS nelle note autorizzate del 29.09.2025, risulta che con e-mail PEC del 15 maggio 2025 l'Istituto ha richiesto all'Università degli Studi di Palermo di "trasmettere il relativo flusso telematico su procedura S7 web" evidenziando che "L'aggiornamento dell'ultimo miglio sulla procedura sin non influisce sulla procedura S7, perché i due sistemi non interagiscono".

A tale comunicazione PEC dell'INPS ad UNIPA non è seguito da parte di quest'ultima l'invio del flusso telematico su procedura S7

web per cui l'INPS non ha potuto procedere alla riliquidazione della pensione del ricorrente.

Dalla superiore ricostruzione dei fatti appare chiaro che l'AOUP "P. Giaccone" di Palermo e l'Università di Palermo, per quanto di rispettiva competenza, pur avendo comunicato in via cartacea il prospetto aggiornato della posizione economica del sig. C., non hanno assolto all'obbligo di comunicare in via telematica all'INPS i nuovi dati retributivi dello stesso rilevanti ai fini pensionistici come richiesto da quest'ultimo nel mese di maggio 2025.

Di conseguenza l'Istituto previdenziale non ha potuto procedere alla rideterminazione della pensione della ricorrente in considerazione che, in generale, il vigente sistema di liquidazione delle pensioni pubbliche si articola come un procedimento complesso in cui l'Amministrazione datoriale comunica all'Istituto previdenziale i dati retributivi utili i fini della liquidazione e dell'ammissione a pagamento del trattamento pensionistico (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Reg. siciliana, sentt. n. 964/2021, n. 12 e n. 19 del 2018, n. 263/2019, n. 1066/2012).

Alla luce delle superiori considerazioni risulta manifesto il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento sulla base delle differenze retributive *ex art. 31 dPR n. 761/1979* riconosciute dalle suddette sentenze giuslavoristiche passate in giudicato e già computate nel nuovo modello PA04 in atti con decorrenza dalla data di quiescenza (31.12.2010).

Conseguentemente, con riferimento alla posizione economica

aggiornata del sig. C. per come compendiata nel modello PA04 elaborato nel mese di aprile 2025, l'AOUP "P. Giaccone" di Palermo e l'Università degli Studi di Palermo, per quanto di rispettiva competenza, devono trasmettere il relativo flusso telematico all'INPS per come richiesto da quest'ultimo ai fini della riliquidazione della pensione.

Completati tali adempimenti propedeutici, l'INPS deve procedere alla conseguente riliquidazione della pensione del ricorrente dal 31.12.2010 e a corrispondere allo stesso il trattamento pensionistico così come riliquidato nonché a pagare le differenze dei ratei arretrati, che vanno maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria ex art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

4. Riguardo alla questione della debenza degli accessori sulle differenze dei ratei arretrati, l'INPS ha resistito con diversi argomenti difensivi prospettando intanto la non debenza di interessi e rivalutazione in quanto già oggetto di pagamento sulle differenze retributive liquidate dalle sentenze giuslavoristiche che hanno dato causa a questo giudizio e poi indicando una decorrenza di tali accessori non dalla decorrenza della pensione ma dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto il diritto del ricorrente alle differenze retributive ex art. 31 dPR n. 761/1979.

La prospettazione dell'INPS risulta manifestamente infondata in quanto come affermato in modo consolidato dalla giurisprudenza

contabile la ritardata liquidazione della prestazione pensionistica

determina la decorrenza, in favore del pensionato, di interessi e

rivalutazione monetaria, non rilevando la causa del ritardo.

L'automaticità della liquidazione di interessi e rivalutazione deriva

dal riconoscimento dell'obbligazione pensionistica come debito di

valore e dall'applicabilità alla stessa dell'art. 429, co. 3 del c.p.c. per i

crediti di lavoro applicabile ai giudizi pensionistici contabili in forza,

prima dell'art. 10 co. 2 della L. 205/2000 (entrato in vigore il

10.08.2000) e ora dell'art. 167, co. 3 del c.g.c.

A tal proposito le Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza

10/QM/2002 hanno affermato che "sotto il profilo sostanziale, il

maggior danno da svalutazione monetaria, al pari degli interessi

legali, costituisce componente essenziale del credito pensionistico

liquidato con ritardo ... con decorrenza di tali accessori, alla stregua

della indicata norma processuale, dal giorno in cui è maturato il

credito (salvo il limite indotto dalla prescrizione)".

5. In considerazione dell'accoglimento della domanda di

riliquidazione della pensione con pagamento di interessi e

rivalutazione sulle differenze dei ratei arretrati a carico dell'INPS, va

ora scrutinata la domanda avanzata da quest'ultima amministrazione

resistente nella memoria di costituzione avente ad oggetto la manleva

sul pagamento di interessi e rivalutazione sugli arretrati derivanti

dalla riliquidazione oggetto di causa con richiesta di fare gravare

l'onere di tali "accessori" esclusivamente sulle altre due

Amministrazioni resistenti.

Questo Giudice osserva che, al di là della questione della qualificazione di tale domanda come domanda riconvenzionale trasversale in quanto formulata da un soggetto convenuto (INPS) nei confronti degli altri due convenuti (AOUP "P. Giaccone" di Palermo e Università di Palermo) e della applicabilità della specifica disciplina di cui all'art. 159 del c.g.c. che richiama l'art. 418 c.p.c. con la necessità di rispettare le forme e i termini ivi previsti, la quale può essere considerata questione superata dal fatto che le altre due Amministrazioni resistenti hanno accettato il contraddittorio su tale domanda, si impone la questione pregiudiziale della sussistenza della giurisdizione di questa Corte su tale domanda.

A tal proposito il Giudice della giurisdizione in un caso relativo ad un giudizio avverso un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'INPS (quale successore *ex lege* dell'INPDAP) per ottenere il rimborso degli interessi legali che l'Istituto aveva pagato sui trattamenti pensionistici corrisposti in ritardo ad alcuni *ex* dipendenti di un'Azienda sanitaria ha affermato che "Nel caso di specie ... il petitum sostanziale dedotto in giudizio dall'INPS - che è il criterio in base al quale va determinata la giurisdizione - concerne la restituzione da parte dell'Amministrazione *ex* datrice di lavoro ... delle somme pagate dall'INPS ... a titolo di interessi legali su prestazioni pensionistiche corrisposte in ritardo.

L'azione esercitata esula, pertanto, dall'ambito applicativo dell'art. 8, secondo comma, del d.P.R. n.538 del 1986 (che riguarda l'ipotesi in cui l'ente erogatore agisca nei confronti dell'ente datore di lavoro

dell'ex dipendente per il recupero di ratei di pensione erogati in misura superiore a quella dovuta, a causa di errate comunicazioni da parte dell'ente datore di lavoro, come si è detto) in quanto, come si afferma anche nel controricorso, la domanda dell'INPS (di restituzione degli interessi da parte dell'AUSL) è stata proposta sul presupposto secondo cui l'obbligo di pagare gli interessi legali al pensionato sia derivato dal "ritardo" della Azienda sanitaria nella trasmissione dei documenti necessari per la liquidazione pensionistica, in conseguenza della violazione del termine previsto dall'art.7, comma 3, del d.P.R. n. 538 del 1986 (tre mesi prima della data di collocamento a riposo), ma senza porre in dubbio la correttezza della effettuata liquidazione del trattamento pensionistico" (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 15747/2019).

Si tratta di orientamento che già era stato formulato dalla giurisprudenza contabile d'appello (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. II App., sent. n. 752/2016).

Nel caso di specie la domanda dell'INPS di manleva sugli accessori pensionistici è fondata sulla motivazione che la ritardata liquidazione della pensione del ricorrente non è dipesa dall'Istituto previdenziale ma da ritardi imputabili alle altre due Amministrazioni resistenti.

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche e del *petitum* sostanziale della suddetta domanda, va affermato su di essa il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del giudice ordinario.

6. In conclusione, va dichiarato diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento sulla base delle differenze

retributive *ex art.* 31 dPR n. 761/1979 già riconosciute dalle suddette

sentenze giuslavoristiche passate in giudicato e già computate nel

nuovo modello PA04 in atti con decorrenza dal 31.12.2010, con

condanna delle due *ex* Amministrazioni datoriali, per quanto di

rispettiva competenza, a trasmettere all'INPS il flusso telematico

relativo a tale modello PA04 come richiesto dall'Istituto ai fini della

riliquidazione della pensione e condanna dell'INPS alla conseguente

riliquidazione della pensione e alla corresponsione del trattamento

pensionistico così come riliquidato nonché al pagamento delle

differenze dei ratei arretrati, che vanno maggiorati degli interessi

nella misura legale e della rivalutazione monetaria *ex art.* 167, co. 3,

c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., con decorrenza dalla data di

scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

Di contro, va dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione la

domanda dell'INPS di addebitare alle *ex* Amministrazione datoriali

l'onere del pagamento di interessi e rivalutazione sugli arretrati

manlevando l'Istituto previdenziale.

Risultano assorbite tutte le altre questioni poste dalle parti del

giudizio.

7. Considerata la novità delle questioni e la complessità del

procedimento di riliquidazione sussistono giusti motivi, anche alla

luce della giurisprudenza costituzionale in materia (C. Cost. sent. n.

77/2018), per la compensazione delle spese di lite fra le parti.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al

principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10

L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in
godimento sulla base delle differenze retributive *ex art. 31* dPR n.
761/1979 già riconosciute dalle sentenze giuslavoristiche passate in
giudicato di cui in motivazione e già computate nel nuovo modello
PA04 in atti con decorrenza dal 31.12.2010;

- condanna l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P.
Giaccone" di Palermo e l'Università degli Studi di Palermo, per
quanto di rispettiva competenza, a trasmettere all'INPS il flusso
telematico relativo a tale modello PA04 come richiesto dall'Istituto ai
fini della riliquidazione della pensione;

- condanna l'INPS alla conseguente riliquidazione della pensione e
alla corresponsione del trattamento pensionistico così come
riliquidato nonché al pagamento delle differenze dei ratei arretrati,
che vanno maggiorati degli interessi nella misura legale e della
rivalutazione monetaria *ex art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att.*
c.g.c., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al
pagamento;

- dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda
dell'INPS di addebitare alle *ex* Amministrazione datoriali del
ricorrente l'onere del pagamento di interessi e rivalutazione sugli
arretrati manlevando l'Istituto previdenziale;

- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 16 ottobre 2025

Pubblicata 17 ottobre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)